

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale

PENSIONI

Pensione di anzianità e vecchiaia

PREVIDENZA SOCIALE

Questioni di legittimità costituzionale

Fatto - Diritto P.Q.M.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 10 febbraio 1996, n. 39, comma 1, lettera a), n. 3, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1996 dal pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Pagani Gianfranco e il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Pagani Gianfranco e del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Pagani Gianfranco, l'avv. Dario Muzi per il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. 10 febbraio 1996, n. 39, comma 1, lettera a), n. 3 che ha disposto l'elevazione dell'età per il conseguimento del diritto alla pensione ordinaria previsto dagli *artt. 24 e 25 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, come modificata dalla *legge 4 marzo 1969, n. 88*, e disciplinato, da ultimo, dalle norme regolamentari contenute nel *decreto ministeriale 30 ottobre 1973* (Approvazione del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali). Stabilita dalla tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, l'età pensionabile è stata elevata a 61 anni per coloro che avevano maturato il diritto, nel 1994, senza salvaguardare quanti erano già titolari di pensione anteriormente all'entrata in vigore del *D.L. 8 agosto 1994, n. 494*, che aveva richiamato, anche per i beneficiari delle prestazioni del Fondo, la disciplina del *decreto legislativo n. 503 del 1992* citato. La censura mossa dal pretore di Parma, che invoca gli *artt. 3, 36 e 38 della Costituzione*, è incentrata essenzialmente sul mancato rispetto dei canoni di razionalità e ragionevolezza, poiché il legislatore - innalzando l'età - avrebbe inciso sul trattamento pensionistico già concesso, con l'effetto di colpire colui il quale abbia operato la scelta del pensionamento mediante cancellazione dall'albo degli spedizionieri, presupposto per la richiesta di pensione ordinaria.

2.- La questione è fondata.

Il *D.L. 8 agosto 1994, n. 494* (Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), nel reiterare, con modificazioni, il *D.L. 18 febbraio 1994, n. 112*, introduceva alcune disposizioni miranti ad assicurare la "correntezza" delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali con l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 494 del 1994. Tale decreto, con gli altri successivi fino al *D.L. n. 404 del 1996*, decadeva per mancata conversione; ma l'ultimo, *D.L. 10 ottobre 1996, n. 510*, veniva convertito nella *legge 28 novembre 1996, n. 608*, che disponeva, nello stesso *art. 1 della legge n. 608 del 1996*, anche la sanatoria degli effetti prodottisi sulla base dei D.L. non convertiti.

L'*art. 3, comma 1, del D.L. n. 494 del 1994*, del *D.L. n. 572 del 1994* e del *D.L. n. 674 del 1994*, poi *art. 4, comma 1, nel D.L. n. 31 del 1995*, nel *D.L. n. 105 del 1995*, nel *D.L. n. 326 del 1995*, nel *D.L. n. 416 del 1995* e nel *D.L. n. 515 del 1995*, e, infine, divenuto *art. 2, comma 1, nel D.L. n. 39 del 1996*, nel *D.L. n. 180 del 1996*, nel *D.L. n. 300 del 1996*, nel *D.L. n. 404 del 1996* e nel *D.L. n. 510 del 1996*, ha stabilito che - ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria garantito dall'*art. 25 della legge n. 1612 del 1960*, regolamento del Fondo, - a partire dalla data del 10 gennaio 1994 trova applicazione la tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992*.

In pratica, gli spedizionieri doganali, che al 10 gennaio 1994 si trovavano nella condizione di chiedere la pensione ordinaria, ai sensi degli *artt. 68 e 69 del decreto ministeriale 10 marzo 1964* (Norme di applicazione della *legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, concernente il riconoscimento giuridico della

professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali), come modificato dal già richiamato *decreto ministeriale 30 ottobre 1973*, potevano conseguire la pensione con uno o più anni di ritardo a seconda del momento della maturazione del beneficio, come previsto dalla riforma previdenziale di cui al *decreto legislativo n. 503 del 1992*, e non più al compimento di sessant'anni di età congiuntamente a un'anzianità di iscrizione al Fondo non inferiore a vent'anni.

Come si rileva dai dati forniti, la previsione legislativa che estende alle pensioni ordinarie del Fondo la tabella A) allegata alla citata riforma previdenziale, costituita dall'*art. 3, comma 1, del D.L. 8 agosto 1994, n. 494*, operava con effetto retroattivo, poiché - sebbene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1994 - essa faceva retroagire l'efficacia al 10 gennaio di quell'anno. Sì che coloro i quali avevano chiesto la pensione nell'arco di tempo successivo a tale data, ottenendola in base ai requisiti configurati nelle disposizioni all'epoca vigenti, si sono visti revocare l'erogazione per effetto dello slittamento di cui alla tabella A), sezione uomini, della riforma previdenziale.

3.- Trovandosi a decidere la causa mentre vigeva il *D.L. n. 39 del 1996*, il pretore di Parma ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'*art. 2 del D.L. n. 39 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3. Preliminarmente si pone quindi il problema del trasferimento della questione dal *D.L. n. 39 del 1996* (denunciato ma non più in vigore) alla *legge n. 608 del 1996* di conversione dell'ultimo dei *D.L. n. 510 del 1996* in materia e di sanatoria degli effetti di tutti i decreti reiterati.

Secondo quanto stabilito da questa Corte nella sent. n. 84 del 1996, la norma contenuta in un atto avente forza di legge - vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, ma non più in vigore nel momento in cui la Corte rende la sua pronuncia - continua a essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale quando permanga nell'ordinamento perché riprodotta da altra disposizione successiva, alla quale deve necessariamente riferirsi la decisione. Nel caso di specie, la norma è in vigore perché contenuta nell'*art. 2 del D.L. n. 510 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3 convertito nella *legge n. 608 del 1996*. A questa disposizione dovrà dunque indirizzarsi la sentenza.

4.- Come si è detto, la norma censurata ha comportato la revoca, per cinque mesi, della pensione ordinaria già accordata dal Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali a coloro che avevano maturato il proprio diritto fra il 10 gennaio e l'11 agosto del 1994. E poiché la concessione della pensione ordinaria procede in base al presupposto che lo spedizioniere sia cancellato dall'elenco degli iscritti al Fondo, esiste una stretta correlazione tra la maturazione della pretesa al trattamento previdenziale e la cessazione dell'attività professionale, produttiva del reddito. Sicché alla perdita della condizione di pensionato corrisponde, nel caso di specie, la impraticabilità d'un ripristino della qualità professionale attiva, visto che la revoca (retroattiva) del trattamento di quiescenza ha reso impossibile, per il periodo trascorso, la reiscrizione all'albo. Il legislatore ha effettuato un intervento di sostegno nella materia previdenziale degli spedizionieri doganali per porre riparo a una situazione di crisi delle risorse

finanziarie del Fondo, determinata principalmente (ma non solo) dall'eliminazione delle barriere doganali nei paesi dell'Unione europea. Un intervento articolato in un complesso di misure, tutte a favore delle casse del Fondo, che ha innalzato, nello stesso tempo, i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica (peraltro in conformità con quelli stabiliti nella riforma realizzata con il già richiamato *decreto legislativo n. 503 del 1992*). La legittima ponderazione fra le ragioni dell'equilibrio di bilancio e quelle dei destinatari delle prestazioni previdenziali ha esorbitato, tuttavia, dai limiti della discrezionalità legislativa nell'imporre i nuovi requisiti, in via retroattiva, anche a coloro che, essendo in possesso di quelli statuiti anteriormente alla modifica legislativa, avevano già iniziato a fruire del trattamento di quiescenza. E se resta fermo che - anche quando sia iniziata l'erogazione previdenziale - il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il "quantum" del trattamento previsto (sent. n. 417 del 1996), deve invece escludersi, com'è avvenuto nel caso di specie, che possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione già conseguita.

In tal modo la legge ha violato il canone di razionalità normativa con riferimento al diritto garantito *dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione*, non avendo tenuto in conto, con norma transitoria o in altro modo, che alcuni potessero avere esercitato la scelta tra la pensione e la prosecuzione dell'attività professionale.

La legge ha cancellato la facoltà di scelta che ogni iscritto al Fondo ha diritto di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un determinato momento storico. Ha così frustrato, con lesione degli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, il legittimo affidamento di coloro che, in ragione del quadro normativo esistente, hanno optato per il pensionamento. Di qui, la illegittimità costituzionale dell'*art. 2 del D.L. n. 510 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3, convertito nella *legge n. 608 del 1996*, nella parte in cui introduce la modifica a partire dalla data del 10 gennaio 1994, anziché da quella dell'entrata in vigore del *D.L. n. 494 del 1994*.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2 del D.L. 10 ottobre 1996, n. 510*, comma 1, lettera a), numero 3 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella *legge 28 novembre 1996, n. 608*, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli

artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal *decreto ministeriale 30 ottobre 1973*, in relazione all'*art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, come modificato dall'articolo unico della *legge 4 marzo 1969, n. 88*, fa decorrere dal 10 gennaio 1994, anziché dall'entrata in vigore del *D.L. 8 agosto 1994, n. 494* (Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), l'applicazione della tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'*art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.